

ATTO DI INTESA TRANSATTIVA

La **Regione Puglia** (C.F.80017210727), in persona del suo Presidente pro-tempore On.le Dott. Nicola Vendola, autorizzato a sottoscrivere il presente atto con delib.G.R. n..... del, che si allega al presente atto sub A), con facoltà di delegarne la sottoscrizione al, entrambi domiciliati per la carica presso la sede della Regione Puglia in Bari, Lungomare N. Sauro 33;

e

la Società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l. (di seguito Società Ferrovie del Sud Est), C.F. – P.I. 05541630728, in persona del suo legale rappresentante Avv. Luigi Fiorillo, domiciliato presso la sede legale della società in Bari, Via Amendola 106/D;

entrambi convenuti e presenti in Roma il giorno presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per il Trasporto Locale Terrestre

Premesso

- che con Determinazioni dirigenziali nn. 241 e 242 del 29 maggio 2009 la Regione Puglia provvedeva a determinare quanto dovuto in favore della Società Ferrovie del Sud Est a titolo di recupero dell'inflazione per gli anni precedenti sino a tutto il 2008 e degli importi a compensazione dei contratti di servizio di trasporto

pubblico di competenza regionale in favore delle imprese esercenti servizi ferroviari ex art. 8 del D. Lgs. 422/1997 a decorrere dall'anno 2009;

- non concordando con l'ammontare dei corrispettivi riconosciuti, FSE proponeva ricorso al TAR Puglia, Bari;
- che il TAR per la Puglia, Bari, I, con sentenza n.919 del 17.6.2011 respingeva le pretese della Società Ferrovie del Sud Est intese ad ottenere l'adeguamento revisionale del corrispettivo relativo al contratto di servizio in essere con la Regione Puglia, con decorrenza dall'anno 2002 e per ciascun anno;
- che con ricorso notificato in data 5.9.2011 la Società Ferrovie del Sud Est proponeva appello davanti al Consiglio di Stato per l'annullamento e la riforma della predetta sentenza;
- che con ordinanza Cons. Stato, V, n.4235 del 28.9.2011 veniva accolta la richiesta di sospensiva della predetta sentenza avanzata dalla Società Ferrovie del Sud Est;
- che in previsione dell'udienza di merito del 13 marzo 2012 le parti hanno inteso sperimentare la possibilità di un componimento transattivo del contenzioso;
- che perdurando alla data del 13.03.2012 le trattative per il bonario componimento della vertenza, la Società Ferrovie del Sud Est e la Regione Puglia hanno richiesto all'Ecc.mo Consiglio di Stato di poter depositare, pur nel passaggio in decisione della causa, nel termine di trenta giorni decorrente dal 13.03.2012, il testo dell'intesa transattiva;
- che l'Ecc.mo Consiglio di Stato, V sezione, dopo aver introitato la

causa per la decisione all'udienza del 13.03.2012 su tale presupposto, ha, con ordinanza n. 1587/2012 del 20.3.2012, "... *ritenuto necessario, al fine del decidere, acquisire documentati chiarimenti in ordine all'esito delle avanzate trattative che sarebbero in atto per il bonario componimento della odierna controversia, così come congiuntamente rappresentato dalle parti nella istanza del giorno 8 marzo 2012. Al predetto adempimento dovrà provvedere il Dirigente del Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità della Regione Puglia, entro trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della presente ordinanza. Ritenuto di dover fissare l'udienza di discussione del merito alla data del 26 giugno 2012 (...) dispone gli incumbenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione ...*";

- che la Regione Puglia si è dichiarata disponibile a riconoscere la razionalizzazione dei servizi ferroviari ed automobilistici, sia minimi, sia aggiuntivi, ad invarianza del corrispettivo contrattuale in atto, per consentire alla Società Ferrovie del Sud Est di compensare i crediti riportati in bilancio nei confronti della Regione medesima (oggetto di contenzioso) sia direttamente che attraverso la riorganizzazione dei servizi medesimi;
- che, anche sulla base di tale presupposto, la Società Ferrovie del Sud Est ha predisposto un piano economico finanziario con contestuale piano industriale (allegato sub B alla presente intesa) finalizzato a perseguire riduzioni di spesa tali da ottenere, già a partire dal corrente anno 2012, un equilibrio con le risorse erogate dalla Regione Puglia in virtù del "contratto di servizio" in essere, nonché il recupero, nei periodi così come meglio specificati nel

proseguo del presente atto, ad invarianza del corrispettivo del contratto di servizio in corso attualmente riconosciuto dalla Regione Puglia, del richiesto credito per differenziale inflattivo quantificato dalla Società Ferrovie del Sud Est nella misura di € 130.000.000,00 e riportato dalla società in bilancio quale credito nei confronti della medesima Regione Puglia, oggetto del giudizio pendente davanti al Consiglio di Stato; recupero finanziario da conseguire a mezzo delle economie di gestione e di recupero di efficienza da ottenersi nell'arco di tempo considerato dal piano industriale;

- che tra le azioni del piano è prevista anche una ristrutturazione dei servizi ferroviari e automobilistici, sia per quanto attiene quelli aggiuntivi che per quelli minimi;
- che tra la Regione Puglia e la Società Ferrovie del Sud Est è in corso un contratto di servizio, novato il 21 dicembre 2009, in applicazione dell'art.7, comma 3 ter, del D.L.10.2.2009 n.5, conv. con modif. in L.9.4.2009 n.33, che ha stabilito che "i contratti di servizio relativi all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico ferroviario, comunque affidati, hanno durata minima non inferiore a sei anni, rinnovabili di altri sei";
- che il contratto in essere avrà scadenza il 31.12.2015 ed è rinnovabile, per i servizi ferroviari, sino alla conclusione dei lavori delle infrastrutture finanziate con risorse UE e, ove necessario, dei connessi collaudi anche di esercizio, salvo il sopravvenire di diverse norme statali;
- che il corrispettivo contrattuale riconosciuto dalla Regione per l'anno 2011 ammonta ad € 126.311.446,31, oltre IVA 10% pari ad

€ 12.631.144,63, per un totale complessivo di € 138.942.590,04;

- che si dà atto che la Società Ferrovie del Sud Est ha sostenuto negli anni decorsi interventi per sopperire alle criticità connesse al *gap* infrastrutturale e tecnologico ereditato dalla omonima Gestione Governativa e dalla precedente società privata; tant'è che, a seguito del D.M. Trasporti 10.3.2001 n.4383/F, con delib. G.R. in data 6.12.2005 è stata richiesta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la dichiarazione dello stato di emergenza per la Società Ferrovie del Sud Est ai sensi della L.225/1992, nel mentre la relazione del locale USTIF del 14.2.2006 evidenziava le carenze strutturali e l'obsolescenza dei rotabili ferroviari allora in esercizio;
- che in effetti la Regione Puglia ha richiesto alla Società Ferrovie del Sud Est, nei trascorsi anni, un miglioramento quantitativo e qualitativo delle prestazioni contrattuali da rendersi in esecuzione dei contratti di servizio, sicchè la Società Ferrovie del Sud Est ha effettuato alcuni interventi di rinnovo del parco rotabile mediante il ricorso ad acquisizioni in *leasing* e/o finanziamenti propri;
- che in ogni caso la Regione Puglia conferma il suo avviso che il consistente ammontare del preteso differenziale inflattivo non soltanto non risulta contrattualmente dovuto, ma in ogni caso non potrebbe essere posto a carico della Regione Puglia in virtù della normativa di riferimento, nel mentre la situazione di squilibrio del bilancio registrata dalla Società Ferrovie del Sud Est, al fine di evitare il prodursi di gravi criticità per la continuità e la regolarità del servizio pubblico conseguenti all'evolversi del contenzioso in corso, può trovare ristoro esclusivamente in un "piano economico

finanziario" con annesso un "piano industriale" che, ad invarianza del corrispettivo del contratto di servizio attualmente riconosciuto ed a seguito di una razionalizzazione dei servizi sia minimi che aggiuntivi, consenta di destinare le risorse che potranno essere generate, attraverso consistenti risparmi di spese e massima ottimizzazione dell'efficienza, al progressivo riequilibrio finanziario della società;

- che la Società Ferrovie Sud Est, dal suo canto, pur pienamente convinta delle ragioni di diritto alla base della richiesta oggetto della vertenza, in considerazione della propria veste di Società Pubblica avente come controparte in causa altro Ente Pubblico, ha manifestato la massima disponibilità a ricercare un percorso che consenta una composizione bonaria della vertenza nel rispetto delle esigenze finanziarie e di bilancio di entrambi i soggetti interessati;
- che le parti, come sopra rappresentate, a seguito di numerosi incontri, hanno concordato da un lato sulla necessità di approntare da parte della Società un piano industriale idoneo alle esigenze di riequilibrio finanziario e, dall'altro, sulla necessità di una definizione transattiva del contenzioso, onde evitare il possibile grave squilibrio del bilancio regionale nell'ipotesi di riconoscimento del credito della somma vantata da FSE ovvero soggiacenza al contenzioso, potendo l'attuale situazione di squilibrio finanziario della Società Ferrovie del Sud Est individuare il suo correttivo nelle risorse autonome della società generate dal "piano economico finanziario" con connesso "piano industriale", mediante i risparmi di spesa nello stesso individuati;

- che la Regione prende atto dei predetti piani predisposti dalla Società Ferrovie del Sud Est;
- che la Società Ferrovie del Sud Est, con la sottoscrizione della presente intesa, assume l'obbligo di piena, integrale e leale esecuzione degli impegni contenuti nel piano economico finanziario e nel connesso piano industriale;
- che la Regione, a condizione che la Società Ferrovie del Sud Est rinunci alla prosecuzione del giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato ed al relativo credito vantato, onde evitare il possibile grave squilibrio del Bilancio Regionale in caso di soggiacenza del contenzioso, si impegna, anche al fine di rendere attuabili i piani predisposti dalla Società Ferrovie del Sud Est, a:
 - autorizzare le modifiche al contratto di servizio in essere in conformità con il "piano industriale con annesso piano economico" predisposto dalla Società Ferrovie del Sud Est (sezione "comparto ferroviario", paragrafo 2 "piano di riorganizzazione; sezione "comparto automobilistico", paragrafo 2 "piano di riorganizzazione");
 - rinnovare a tutto il 2017 la scadenza del Contratto di Servizio vigente sino al 31.12.2015;
 - rinnovare – salvo la ostatività di sopravvenute normative statali che impongano dopo il 2017 la messa in gara della concessione della rete – per un quadriennio decorrente dall'1.1.2018 la sola e residua concessione di rete alla Società FSE, al fine di consentire, il completamento del riequilibrio finanziario da parte della medesima società; in caso di normativa ostativa, le parti si dichiarano disponibili a ridefinire i termini della presente

intesa;

- erogare tempestivamente e senza ritardo, compatibilmente con i vincoli derivanti dal rispetto del Patto di Stabilità, in favore della Società Ferrovie del Sud Est i ratei di corrispettivo dovuti, in forza del Contratto di Servizio stipulato in data 31.12.2009, nonché corrispondere a partire dall'anno 2012 l'adeguamento inflattivo con le modalità e nella misura stabilita dalla vigente legislazione statale e regionale;
- che la Società Ferrovie del Sud Est si impegna a rinunciare al giudizio pendente davanti al Consiglio di Stato iscritto al n. R.G.7207/2011, Sez. V e si obbliga a depositare:
 - con immediatezza copia del presente atto transattivo; atto che si intende espressamente condizionato all'approvazione da parte del Ministero quale socio unico (che a sua volta necessita di un parere dell'Avvocatura dello Stato); nonché,
 - entro 7 giorni dalla suddetta approvazione, una dichiarazione di cessata materia del contendere e sopravvenuto difetto di interesse;
- che la Regione Puglia si impegna ad erogare con tempestività e senza ritardo, nei termini consentiti dalle leggi e dai regolamenti di contabilità, le risorse spettanti alla Società Ferrovie del Sud Est in relazione al contratto di servizio in essere;
- che il Collegio dei Sindaci ha espresso il proprio nulla osta con nota n. del in merito allo schema del presente Atto di Intesa Transattiva;
- che la Società di revisione ha certificato con nota n. del che il presente Atto di Intesa Transattiva non

produca effetti negativi sul bilancio della Società Ferrovie del Sud Est;

tanto premesso, le parti che sottoscrivono la presente intesa transattiva

stipulano e convengono quanto segue

- 1) la Società Ferrovie del Sud Est si impegna e si obbliga alla completa, precisa e leale esecuzione del piano industriale alligato alla presente intesa transattiva sub B, con i suoi annessi documenti di cui ai nn. 1 e 2, anch'essi facenti parte integrante della presente intesa transattiva, come precisato nella parte che precede del presente atto;
- 2) la Regione Puglia, prende atto del piano industriale prodotto dalla Società Ferrovie del Sud Est, allegato alla presente intesa transattiva e, nell'ottica dell'interesse pubblico volto ad assicurare l'erogazione dei servizi di mobilità oggetto del contratto di servizio, si impegna e si obbliga a:
 - o autorizzare le modifiche al contratto di servizio in essere in conformità con il "piano industriale con annesso piano economico" predisposto dalla Società Ferrovie del Sud Est (sezione "comparto ferroviario", paragrafo 2 "piano di riorganizzazione; sezione "comparto automobilistico", paragrafo 2 "piano di riorganizzazione");
 - o rinnovare a tutto il 2017 la scadenza del Contratto di Servizio vigente sino a tutto il 31.12.2015;

- rinnovare per un quadriennio decorrente dall'1.1.2018 la sola e residua concessione dei servizi di gestione della rete alla Società Ferrovie del Sud Est, previa introduzione della contabilità separata relativa a questi ultimi già a partire dal 2012, al fine del completamento del riequilibrio finanziario della medesima Società, salvo la ostatività di sopravvenute normative statali che impongano dopo il 2017 la messa in gara della concessione della rete; in tale ultima evenienza le parti convengono di ridefinire i termini della presente intesa;
 - erogare tempestivamente e senza ritardo, compatibilmente con i vincoli derivanti dal rispetto del Patto di Stabilità, in favore della Società Ferrovie del Sud Est i ratei di corrispettivo dovuti, in forza del Contratto di Servizio stipulato in data 31.12.2009, nonché corrispondere a partire dall'anno 2012 l'adeguamento inflattivo con le modalità e nella misura stabilita dalla vigente legislazione statale e regionale;
- 3) la Società Ferrovie del Sud Est si impegna a rinunciare al giudizio pendente davanti al Consiglio di Stato iscritto al n. R.G.7207/2011, Sez. V e si obbliga a depositare:
- con immediatezza copia del presente atto transattivo; atto che si intende espressamente condizionato al parere dell'Avvocatura generale dello Stato, richiesto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti quale socio unico; nonché,
 - entro 7 giorni dalla suddetta approvazione, una

dichiarazione di cessata materia del contendere e sopravvenuto difetto di interesse;

- 4) le spese del giudizio davanti al Consiglio di Stato saranno integralmente compensate tra le parti;
- 5) i rispettivi difensori costituiti davanti al Consiglio di Stato sottoscriveranno la presente intesa transattiva, anche non contestualmente alle parti, ai soli fini dell'art. 68 della legge professionale.

Roma,

Per la Regione Puglia

(_____)

Avv. Luigi Fiorillo

(Amm.re Unico di "Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l.")